



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: Dr. M. Poladas

Resp. Istrut.: M. Loffredi

OGGETTO:

Sistema IMI-meccanismo
di allerta-precisazioni

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 55

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

In riferimento alle precedenti comunicazioni relative al sistema IMI-meccanismo di allerta – riteniamo di fare cosa utile trasmettendo l'allegato parere del Ministero della Salute, concernente la previsione di inserire nell'ambito del sistema anche la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.

Il meccanismo della cancellazione infatti rientra fra gli altri motivi di carattere amministrativo idonei ad essere inseriti nel sistema in quanto influisce sull'esercizio professionale.

Nel rinviare al parere del Ministero della Salute per le motivazioni di quanto evidenziato ricordiamo che in occasione del seminario di Rimini, avremo modo di ascoltare una relazione a cura di una funzionaria del Dipartimento delle Politiche Comunitarie, per approfondire alcune questioni di specifico interesse degli Ordini.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani



All.to

2016/6056-12-05-2016-PARINZA



Allegato

Ministero della Salute

DGPROF

0022583-P-04/05/2016

I.5.i.j.4.4



180292549

Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.
Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
presidenza@pec.fnomceo.it
segreteria@pec.fnomceo.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Veterinari
info@pec.fnovi.it

Al Consiglio Nazionale degli Psicologi
segreteria@pec.psyppec.it

Alla Federazione Nazionale dei
Collegi IPASVI
federazione@ipasvi.legalmail.it

Alla Federazione Nazionale dei Collegi
delle Ostetriche
presidenza@pec.fnco.it

Alla Federazione Nazionale dei Collegi dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
federazione@pec.tsrm.org

e,p,c.
Dipartimento delle politiche comunitarie
Ufficio per il mercato interno e la
concorrenza
Servizio per la libera circolazione delle
persone e dei servizi
info.politicheeuropee@pec.governo.it

OGGETTO: Sistema IMI - Meccanismo di allerta – Richiesta precisazioni

Si fa riferimento all'allegata nota della Federazione nazionale ordini veterinari italiani del 20 aprile u.s. con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'attuazione dell'Alert in caso di cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. C.p.S. n. 233/1946.

Al riguardo, per quanto riguarda le ragioni di restrizione/proibizione stabilite per l'attivazione dell'IMI Alert, nella relativa piattaforma sono espressamente previste le seguenti fattispecie:

- A) motivi sostanziali relativi all'attività del professionista;
- B) altri motivi (per esempio ragioni amministrative come mancato pagamento quote, mancato rinnovo della licenza/autorizzazione, pensionamento del professionista).

Premesso quanto sopra, nel ritenere che alcune fattispecie previste dall'art. 11 d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 possono rientrare nella casistica di cui al punto B), si precisa quanto segue.

a) Deve ritenersi compreso il caso di *“perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili”* in quanto: le norme riguardanti la perdita della cittadinanza italiana (legge n. 91/1992 e successive modiche ed integrazioni) sono applicabili anche al cittadino comunitario essendo assimilato al cittadino italiano; la perdita del godimento dei diritti civili deve risultare da provvedimenti dell'autorità giudiziaria che abbiano dichiarato l'interdizione o inabilitazione come da certificato generale del casellario giudiziale.

b) Il caso del *“trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto”* deve ritenersi venuto meno perché i cittadini dei Paesi comunitari possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine/Collegio italiano di appartenenza (ultimo periodo art. 11 d.lgs. C.p.S. n. 233/1946)

c) Qualora vi sia, invece, il *“trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione”*, la procedura prevede che: il sanitario ha la facoltà di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza o domicilio professionale (per effetto dell'art. 9, lett. e) del d.lgs. C.p.S n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 362/1991); la domanda di trasferimento deve essere presentata all'Ordine/Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario intende trasferirsi, corredata dal certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine/Collegio nel cui albo l'interessato si trova iscritto, e sul predetto certificato delibera il Consiglio direttivo. Quindi il sanitario, pur trasferendosi da un Ordine/Collegio provinciale ad un altro, rimane iscritto ad un albo e la Federazione nazionale – essendo detentrica, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 137/2012, dell'albo unico nazionale – avrà contezza di tutto quanto attiene al singolo professionista.

d) Vi rientra sicuramente anche il caso del sanitario che *“rinuncia all'iscrizione”* essendo tale fattispecie espressamente prevista al punto B) sulla piattaforma IMI.

e) Se vi è, invece, la *“cessazione di un accordo previsto dal II comma dell'art. 9 del d.lgs.C.p.S. n. 233/1946”* (che si ha quando, sulla base della reciprocità, sono stati stipulati accordi speciali per consentire l'esercizio della professione nel nostro Paese ai sanitari che dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili), ormai la situazione del sanitario straniero ha trovato una diversa collocazione (d.lgs. n. 286/1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e conseguentemente la relativa richiesta deve essere trattata al pari di una richiesta di riconoscimento di un titolo di un sanitario extracomunitario.

f) Sicuramente va previsto anche il caso del sanitario che si trova in una situazione *“di morosità nel pagamento dei contributi previsti”*, tant'è che al punto B) sono espressamente indicate, ai fini dell'attivazione dell'IMI Alert, *“ragioni amministrative come il mancato pagamento quote”*.

Per quanto concerne, infine, l'individuazione della data dalla quale far partire l'invio delle allerte in adempimento agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 15/2016, si ritiene che devono essere segnalati solo i provvedimenti emessi dal 18 gennaio 2016 (l'art. 3 della Direttiva 2013/55/UE impegna gli Stati membri ad attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016). I provvedimenti antecedenti alla predetta data non vanno segnalati nell'ambito del meccanismo di allerta, a meno che non vengano reiterati in una nuova decisione/atto posteriore a tale data”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Rossana Ugenti

